

N. 67819/27247 Repertorio -----
----- CONTRATTO D'AFFITTO D'AZIENDA -----

Con il presente atto tra: -----
per una parte -----

"ONES 1872 S.r.l.", con sede in Como, via Auguadri n. 22, capitale euro 110.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03123760138, qui rappresentata da Simone Tettamanti, nato a Como il 30 luglio 1975, domiciliato per la carica in Como, via Auguadri n. 22, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munito dei necessari poteri in forza della deliberazione consiliare in data 31 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", di qui in poi chiamata anche "Ones" o "Locatore"; -----

per l'altra parte -----

"NEON 1872 S.R.L.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03586450136, qui rappresentata da Daniela Brenna, nata a Como l'8 febbraio 1978, domiciliata per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa, munita dei necessari poteri in forza della deliberazione consiliare in data 3 giugno 2015, che per estratto autentico trovasi allegata sotto la lettera "B" all'atto in data odierna n. 67817/27246 di rep. in autentica notaio Massimo Caspani di Como (nei termini di registrazione), di qui in poi chiamata anche "Neon" o "Affittuaria". -----


----- PREMESSE -----

a) Ones è una società a responsabilità limitata, duratura al 31 luglio 2035, avente sede in Como, in via Auguadri n. 22 e per oggetto sociale: "A) La produzione, la trasformazione, la lavorazione, la nobilitazione, per conto proprio e per conto terzi, anche presso terzi, nonché il commercio di tessuti in genere; B) la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di maglieria e abbigliamento in genere e relativi accessori, di foulards, cravatte, costumi da bagno, articoli di arredamento e di complemento per la casa. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto". -----

b) Neon è una società a responsabilità limitata, duratura al 31 dicembre 2035, avente sede in Fino Mornasco (CO), in via Valle Mulini n. 21 e per oggetto sociale: "produzioni e lavorazioni tessili di ogni tipo, destinazione e genere, anche presso terzi, stampa digitale di tessuti; la società può anche commercializzare tutti i suddetti prodotti tessili". -----

c) Ones si trova in situazione di crisi e tensione finanziaria

Registrato a Como
il 11 giugno 2015
n. 6932 Serie: 1T
con Euro 400,00



ria, sicché si accinge a depositare domanda di concordato preventivo presso il Tribunale Ordinario di Como. -----

d) Al precipuo fine di evitare la dispersione del patrimonio aziendale, tutelare gli interessi dei dipendenti e garantire la continuità, sebbene esterna, dell'attività sociale in funzione del miglior realizzo dei cespiti di proprietà a vantaggio dei creditori, Ones è intenzionata ad affittare l'azienda ad una società che sia in grado di proseguire la gestione in autonomia e di soddisfare gli ordini pervenuti. -----

e) Ones intende quindi concedere a titolo oneroso a Neon, che ha interesse a esercirlo in affitto, il godimento della propria d'azienda, di seguito descritta, per la produzione, trasformazione, lavorazione e nobilitazione, per conto proprio e per conto terzi, anche presso terzi, nonché per il commercio di tessuti in genere, la produzione e la confezione, anche presso terzi, di articoli di maglieria e abbigliamento in genere e relativi accessori, di foulards, cravatte, costumi da bagno, articoli di arredamento e di complemento per la casa. -----

f) Neon ha altresì manifestato interesse ad acquistare l'azienda stessa, subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo di Ones e intende formalizzare irrevocabilmente il proprio impegno in tal senso già in questa sede. -----

----- OGGETTO -----

Ones, come sopra rappresentata, concede in affitto alla Affittuaria, che come sopra rappresentata accetta, l'azienda sita in Fino Mornasco, in via Valle Mulini n. 21, avente ad oggetto l'attività meglio descritta nel punto e) delle premesse, da intendersi qui integralmente trascritta. -----

Fanno parte dell'azienda: -----

- gli arredi e le attrezzature in ottimo stato d'uso descritti nell'elenco analitico che viene allegato al presente atto sotto la lettera "B"; -----

- i contratti di leasing di macchinari meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "C"; -----

- i contratti di lavoro con i dipendenti, meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "D"; -----

- i segni distintivi dell'azienda e della sua attività, nonché i marchi; -----

- gli archivi tessili, i disegni e le collezioni tessili; -----

- i contratti di somministrazione meglio indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "E"; -

- gli ordini indicati nell'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "F". -----

Le parti escludono espressamente dal presente contratto le rimanenze, che rimarranno nella disponibilità e custodia del Locatore. -----

L'Affittuaria manifesta sin d'ora la propria disponibilità

ad acquistare secondo le esigenze della propria attività produttiva i beni costituenti rimanenze del Locatore. -----

----- PATTI -----

Art. 1 - Premesse -----

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. -----

Art. 2 - Esclusioni -----

Dall'oggetto del contratto sono espressamente esclusi tutti i debiti e i crediti, tutti i rapporti contrattuali in essere alla decorrenza del presente contratto di affitto diversi da quelli espressamente richiamati, e di ogni altra attività, passività e/o rapporto non incluso espressamente, anche se relativo all'azienda, ivi compresi i debiti per TFR e altre componenti retributive. L'oggetto del presente contratto non comprende quindi alcun credito, debito, onere, impegno, responsabilità, sopravvenienza attiva o passiva, di qualsiasi genere, natura o causa, sorti anteriormente alla decorrenza degli effetti o che traggano la loro causa da fatti o atti verificatisi anteriormente, come è esclusa qualsiasi responsabilità dell'Affittuaria derivante da costi generati da prodotti coperti da garanzie e/o alienati da Ones. L'Affittuaria non assume alcun impegno, obbligazione, onere o responsabilità né di natura contrattuale né di natura extracontrattuale per quanto accaduto o la cui causa sia da ricollegarsi temporalmente ad eventi od atti antecedenti la decorrenza del contratto, ancorché successivamente manifestatisi: siffatti crediti, debiti, oneri, impegni, responsabilità e sopravvenienze attive e passive permangono quindi in capo al solo Locatore. Tutti i ricavi prodotti dalla gestione dell'Affittuaria, così come ogni costo ed onere comunque relativo all'azienda saranno ad esclusivo vantaggio o carico di questa dalla data di decorrenza iniziale sino alla data di scadenza o cessazione per qualsivoglia motivo del contratto. Ones libera espressamente l'Affittuaria da ogni e qualsiasi responsabilità per debiti, impegni ed oneri comunque connessi con l'azienda, anche di natura fiscale, anche se non ancora accertati, relativi alla gestione del Locatore, al quale restano esplicitamente a favore e a carico tutti i crediti, debiti, diritti e obblighi in essere o da maturare relativi alla sua gestione, i quali non costituiscono oggetto del presente contratto di affitto. -----

Art. 3 - Durata -----

La durata dell'affitto d'azienda è di mesi 18 (diciotto) a far tempo dall'8 (otto) giugno 2015 (duemilaquindici). -----

Alla scadenza dell'8 (otto) dicembre 2016 (duemilasedici) il contratto si rinnoverà automaticamente per un periodo di ulteriori mesi 18 (diciotto), salva disdetta da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza. -----

Resta inteso che il contratto di affitto si scioglierà automaticamente in caso di acquisto dell'azienda da parte dell'Affittuaria. -----



recogido

Art. 4 - Scioglimento del contratto -----

In caso di fallimento del Locatore, troverà applicazione l'art. 79 l.f., con conseguente facoltà per la Procedura di sciogliere il rapporto contrattuale. -----

Art. 5 - Canone -----

Il canone complessivo è di euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero) + IVA in ragione d'anno, da pagarsi al Locatore in quattro rate trimestrali anticipate di euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, di cui la prima all'8 (otto) giugno 2015 (duemilaquindici) per il rateo di trimestre solare in corso e le successive al primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare. -----

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato per mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente: IBAN IT6900572820400695571168341. -----

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese ed eccezioni dell'Affittuaria, salvo il diritto di azione dell'Affittuaria nelle sedi competenti (*solve et repete*). -----

Il ritardato pagamento del canone oltre dieci giorni da ciascuna scadenza costituisce l'Affittuaria in mora, senza necessità di comunicazione da parte del Locatore: la mora comporterà l'automatico obbligo di pagamento dell'interesse di mora dalle originarie scadenze sulle somme non corrisposte, nella misura stabilita dal D.Lgs 231/2002, nonché la risoluzione di diritto in caso di mancato tempestivo pagamento di due rate consecutive. -----

Il canone d'affitto, comprensivo dei diritti di utilizzo dei beni concessi in leasing, non comprende tasse, tributi, costi di rapporti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefono e qualsiasi altra energia o servizio - così come ogni spesa per l'installazione degli impianti relativi a tali servizi - necessari per l'esercizio dell'impresa, che saranno a carico dell'Affittuaria. -----

Art. 6 - Ordini in corso -----

Gli ordini raccolti dal Locatore e non ancora evasi alla data di stipulazione del presente contratto sono meglio indicati nell'allegato "F". -----

L'Affittuaria pagherà al Locatore una somma corrispondente al 3% (tre per cento) del valore degli ordini meglio descritti nell'allegato sub "F", a titolo di remunerazione forfettaria per l'attività di raccolta ordini svolta dal Locatore stesso. La percentuale in oggetto verrà riconosciuta solo in caso di buon fine dell'ordine e incasso del relativo corrispettivo. Con riferimento agli ordini in corso di esecuzione e non ancora completati e/o consegnati al cliente finale alla data della stipula del presente contratto, l'Affittuaria si obbliga inoltre ad acquistare dal Locatore i beni in corso di lavorazione al prezzo di produzione. -----

Il pagamento dei corrispettivi sopra indicati verrà eseguito

come di seguito: -----

- quanto alla percentuale del 3% (tre per cento) del valore degli ordini, entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione fattura da parte del Locatore; -----

- quanto alle merci in corso di lavorazione, entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione fattura da parte del Locatore. -----

Art. 7 - Rapporti di lavoro subordinato -----

I contratti di lavoro subordinato in corso, meglio indicati nell'allegato "D", continueranno con l'Affittuaria. -----

In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., le parti danno atto di aver già sottoscritto prima d'ora con ciascun lavoratore idoneo verbale ai sensi dell'art. 411 c.p.c. in cui si formalizza la manleva dal vincolo di solidarietà del Locatore circa i debiti pregressi. Con riferimento ai dirigenti, il locatore si impegna a procurare la rinuncia alla solidarietà passiva nei confronti dell'affittuario con riferimento ai debiti anteriori alla stipula del contratto di affitto. -----

A far tempo dalla data di efficacia del presente contratto e per tutta la durata di esso, i dipendenti saranno interamente retribuiti dall'Affittuaria, la quale, a partire dalla medesima data, terrà altresì a proprio esclusivo carico ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti, ivi compresi quelli contributivi e previdenziali. -----

Tutti i debiti nascenti e/o comunque attinenti ai rapporti di lavoro dipendente dal Locatore resteranno a suo totale ed esclusivo carico, con esclusione di ogni responsabilità e obbligazione in capo all'Affittuaria. -----

Alla scadenza del contratto, ovvero alla cessazione per qualsivoglia motivo della sua efficacia, fatta salva l'ipotesi dell'acquisto dell'azienda da parte dell'Affittuaria, tutti i dipendenti torneranno alle dipendenze del Locatore. -----

Art. 8 - Subentro nei contratti -----

L'Affittuaria, in espressa deroga all'art. 2558 c.c., non subentrerà nei contratti in corso per la gestione dell'azienda diversi da quelli espressamente richiamati in contratto e negli allegati. -----

Art. 9 - Consegna -----

L'Affittuaria sarà immessa nella detenzione dell'azienda alla data dell'8 giugno 2015; dichiarando di avere piena conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa dell'azienda, così come risultante dagli allegati, goduta nella sua interezza e nelle sue singole parti; che essa risponde alle sue aspettative, è complessivamente in grado di funzionare e che i singoli beni che la compongono sono esenti da vizi e difetti o altre inidoneità, e in ogni caso di accettarli come visti e piaciuti, rinunciando a qualsiasi inerente pretesa ed esonerando il Locatore da ogni responsabilità. -

Art. 10 - Obblighi del Locatore -----



masp

Il Locatore: -----

- dichiara e garantisce l'esistenza e la regolarità delle licenze per l'esercizio dell'attività aziendale; -----

- garantisce la piena proprietà, o comunque titolarità di idoneo diritto di utilizzo e godimento, di tutti i beni materiali e immateriali componenti l'azienda concessa in affitto;

- garantisce il godimento pacifico dell'azienda nella vigenza del contratto; -----

- eseguirà, a proprie cure e spese, eventuali interventi di manutenzione straordinaria. -----

Art. 11 - Obblighi dell'Affittuaria -----

L'Affittuaria: -----

- esercita l'azienda sotto la denominazione che la contraddistingue e la gestisce senza modificarne la destinazione, in conformità dell'interesse della produzione, e in modo da conservare l'efficienza della organizzazione e degli impianti; -

- destina al servizio dell'azienda i mezzi necessari alla gestione e osserva le regole della buona tecnica; -----

- provvede alle necessarie riparazioni e manutenzioni di beni e attrezzature, anche per ragioni di igiene e sicurezza, a proprie cure e spese; -----

- osserva la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene concesso in affitto per l'uso determinato in contratto. -----

Art. 12 - Riparazioni e manutenzioni -----

Tutte le riparazioni e le manutenzioni ordinarie sono eseguite a cura e spese dell'Affittuaria, senza alcun diritto a rimborsi di sorta. -----

Art. 13 - Migliorie e addizioni -----

L'Affittuaria potrà eseguire migliorie e addizioni, previa autorizzazione scritta del Locatore, a sua cura e spese, senza diritto a indennità di sorta. -----

Le addizioni, in quanto eseguite previa autorizzazione scritta del Locatore, potranno essere tolte dall'Affittuaria al termine dell'affitto, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il Locatore preferisca ritenere le addizioni contro il pagamento di un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore di esse al tempo della riconsegna. -----

Art. 14 - Controllo -----

Il Locatore ha facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l'Affittuaria osserva gli obblighi che le incombono. -----

Art. 15 - Custodia -----

L'Affittuaria è costituita custode dell'azienda affittata ed è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati nell'uso della cosa concessa in godimento. -----

Art. 16 - Responsabilità -----

Il Locatore è esonerato dall'Affittuaria da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare all'azienda da fatti

od omissioni di altri affittuari o di terzi in genere, nonché per i danni diretti o indiretti a persone e cose, che potessero derivare da fatti dolosi o colposi commessi dai dipendenti dell'Affittuaria o da terzi in genere. -----

Art. 17 - Cessione del contratto e subaffitto -----

E' fatto divieto all'Affittuaria di cedere il contratto d'affitto dell'azienda e/o di subconcedere a terzi il godimento dell'azienda, gratuitamente o a titolo oneroso, in tutto o in parte. -----

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa -----

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa comunicazione scritta del Locatore all'Affittuaria di voler valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi: -----

- a - cessione del contratto d'affitto d'azienda o concessione del godimento, totale o parziale, dell'azienda a terzi; -----
- b - cessazione arbitraria della gestione dell'azienda: -----
- c - modificazione della destinazione dell'azienda; -----
- d - morosità nel pagamento di due rate consecutive del canone. -----

Art. 19 - Restituzione -----

L'Affittuaria restituirà al Locatore l'azienda nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deterioramento risultante dall'uso in conformità del contratto. -----

I prestatori di lavoro autonomo e subordinato assunti direttamente dall'Affittuaria in costanza di contratto, proseguiranno i loro rapporti con la stessa. -----

Crediti e debiti relativi a rapporti instaurati dall'Affittuaria per l'esercizio dell'azienda, ancorché non scaduti alla cessazione del contratto, saranno a favore e a carico esclusivo della stessa. -----

L'Affittuaria si impegna sin d'ora a favorire, alla cessazione del contratto, la reintestazione al Locatore di tutte le autorizzazioni, permessi, licenze e, in genere, a prestare a tal fine le necessarie autorizzazioni e sottoscrizioni. -----

Alla restituzione dell'azienda saranno redatti, in contraddittorio fra le parti, un verbale di riconsegna e l'inventario dei beni riconsegnati. -----

Art. 20 - Penale -----

In caso di ritardo nella restituzione dell'azienda, l'Affittuaria sarà tenuta a corrispondere al Locatore, a titolo di penale, la somma di euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero) per ogni giorno di mora, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. -----

Art. 21 - Avviamento -----

Le parti precisano, benché ciò sia implicito, che alla scadenza del contratto o alla sua anticipata risoluzione il Locatore non sarà tenuto a corrispondere alcuna somma all'Affittuaria a titolo di avviamento. -----

Art. 22 - Incremento della produttività -----



massa

L'Affittuaria può assumere tutte le iniziative atte ad ottenere un aumento del reddito dell'azienda, purché esse non importino obblighi per il Locatore o non gli arrechino pregiudizio, e siano conformi con l'interesse della produttività. -

L'Affittuaria può immettere nell'azienda nuovi beni in funzione della finalità produttiva previa comunicazione scritta al Locatore. -----

Ove i nuovi beni siano sostitutivi di altri preesistenti, l'Affittuaria provvederà a custodire quelli sostituiti con la diligenza del buon padre di famiglia. -----

Art. 23 - Ammortamenti -----

Le quote di ammortamento saranno dedotte dall'Affittuaria. --

Art. 24 - Spese e imposte -----

Le spese e le imposte afferenti al contratto sono a carico dell'Affittuaria. -----

Le parti danno atto che il contratto è soggetto al regime IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni. -

Art. 25 - Plafond IVA -----

Con effetto dalla data di decorrenza dell'affitto, il Locatore assente al trasferimento a favore dell'Affittuaria della posizione soggettiva del proprietario maturata ai fini del diritto all'esecuzione di acquisti di beni o di servizi ovvero di importazioni senza applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 8, comma 4, DPR n. 633/72. -----

Art. 26 - Obbligo irrevocabile di acquisto -----

Subordinatamente all'omologazione, con provvedimento non impugnabile, del concordato preventivo che il Locatore intende proporre, l'Affittuaria si obbliga irrevocabilmente ad acquistare l'azienda, con espressa esclusione dei crediti e debiti diversi da quelli afferenti i rapporti di lavoro subordinato di cui infra e delle rimanenze. -----

L'acquisto verrà effettuato nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di definitività, ai sensi dell'art. 186, comma 1, l.f., del decreto di omologa del proponendo concordato preventivo ad opera del Locatore. -----

Il prezzo minimo di acquisto sarà dato dalla differenza tra euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e l'ammontare complessivo delle spettanze di fine rapporto e di ogni altra componente retributiva esistente alla data dell'8 giugno 2015 relative dei lavoratori che verranno trasferiti, che l'acquirente si accollerà liberando la venditrice dal vincolo di solidarietà passiva; detto prezzo netto sarà da pagarsi alla data di stipulazione del relativo contratto. -----

Art. 27 - Allegati e accordi precedenti -----

Il contratto e i suoi allegati rappresentano per intero la volontà delle parti, quale emersa ed affinatasi a seguito delle trattative intercorse, e sostituisce qualsiasi altra eventuale dichiarazione, comunicazione o intesa precedente. --

Art. 28 - Foro -----

Qualunque controversia nascente dall'esecuzione e/o interpre-

tazione di questo contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di Como. -----

Art. 29 - Comunicazioni -----

Salvo che la legge imponga forme particolari, qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle clausole del contratto dovrà essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata per posta elettronica certificata, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se indirizzata come segue: -----

Al Locatore: -----

all'indirizzo di PEC: ones1872srl@legalmail.it -----

All'Affittuaria: -----

all'indirizzo di PEC: neon1872srl@legalmail.it -----

Como, 4 giugno 2015 -----

Firmato: Simone Tettamanti, Daniela Brenna -----

N. 67819/27247 Repertorio -----

AUTENTICA DI FIRME -----

Io, MASSIMO CASPANI, notaio in Como, Collegio Notarile di Como, certifico che -----


Simone Tettamanti, nato a Como il 30 luglio 1975, domiciliato per la carica in Como, via Auguadri n. 22, per conto ed in rappresentanza di "ONES 1872 S.r.l.", con sede in Como, via Auguadri n. 22, capitale euro 110.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03123760138, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa; -----

Daniela Brenna, nata a Como l'8 febbraio 1978, domiciliata per la carica in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, per conto ed in rappresentanza di "NEON 1872 S.R.L.", con sede in Fino Mornasco, via Valle Mulini n. 21, capitale euro 100.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03586450136, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società stessa; -----

della cui identità personale sono certo, hanno apposto personalmente ed alla mia presenza la propria sottoscrizione sull'atto che precede, in calce, a margine e sugli allegati "B", "C", "D", "E" ed "F", alle ore diciannove e cinquantatré minuti; le parti mi hanno dispensato dalla lettura dell'atto e dei relativi allegati. -----

In Como, nel mio studio in via Pessina n. 3, il 4 (quattro) giugno 2015 (duemilaquindici). -----

Firmato: Massimo Caspani notaio -----



Massimo Caspani

Allegato "A" al n. 67819/27247 di repertorio

ONES 1872 S.R.L.

Sede Legale: COMO (CO) - VIA AUGUADRI N. 22


Capitale Sociale: Euro 110.000,00 - Interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di COMO n. 03123760138

Iscritta al R.E.A. di COMO al n. 297265

Società controllata dalla Neoseta s.r.l. con unico socio

Iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. 01729230134



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2015 il giorno 31 del mese di maggio alle ore 9.30 presso l'unità locale a Fino Mornasco (Co), Via Valle Mulini n. 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - conferimento di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone per procedere alla sottoscrizione di contratto di affitto d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l.,

2 - eventuali e varie.

Assume la Presidenza il Signor Tettamanti Simone che chiama a fungere da Segretario il Signor Colombo Giovanni che accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare agli intervenuti che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo dichiara validamente costituita la presente riunione.

Il Presidente, dopo aver richiamato ai presenti la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2015 e la conforme delibera assunta dall'Assemblea dei soci in data 27 maggio 2015 in ordine alla proposta di concedere in affitto l'azienda alla società Neon 1872 s.r.l., con sede legale a Fino Mornasco (Co), Via Valle Mulini n. 21, Codice Fiscale 03586450136, chiede agli intervenuti di deliberare in ordine al conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone di tutti i poteri necessari per procedere alla sottoscrizione del contratto di affitto di azienda con la società Neon 1872 s.r.l. in nome e per conto della società Ones 1872 s.r.l.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera

di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Tettamanti Simone ogni e più ampio potere e facoltà affinché, in nome e per conto della società Ones 1872 s.r.l., proceda a sottoscrivere contratto di affitto d'azienda con la società Neon 1872 s.r.l. che prevede come condizioni minime:

* canone annuo di Euro 7.000,00 + IVA,

* durata 18 mesi,

* impegno dell'affittuaria Neon 1872 s.r.l. ad acquistare l'azienda ad un prezzo minimo garantito pari a Euro 100.000,00 in caso di omologazione del concordato preventivo che la società Ones 1872 s.r.l. si sta accingendo a presentare.

espletando ogni adempimento e formalità necessari o ritenuti opportuni al fine del perfezionamento delle operazioni, il tutto con promessa di rato e valido.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 2 all'ordine del giorno, il Presidente toglie la seduta alle ore 10.00.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signor Simone Tettamanti
Simone Tettamanti

IL SEGRETARIO

Signor Giovanni Colombo
Giovanni Colombo

N. 67818 Repertorio -----

----- ESTRATTO DA LIBRO VERBALI CONSIGLIO -----

Certifico io dottor MASSIMO CASPANI, notaio in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che il presente estratto è conforme a quanto riportato alle pagine nn. 77 e 78 del libro verbali consiglio di "ONES 1872 S.r.l.", con sede in Como, via Auguadri n. 22, capitale euro 110.000 i.v., iscritta al registro delle imprese di Como, numero di iscrizione e codice fiscale 03123760138. -----

Detto libro è numerato, bollato e vidimato a' sensi di legge, ed è regolarmente tenuto. -----

Como, 4 giugno 2015 -----

Massimo Caspani




Massimo Caspani

Allegato "B" al n. 01819/27247 di repertorio

Allegato B - Elenco dotazione - ONES 1872

MACCHINARIO/SOFTWARE	QUANTITA'	PROPRIETA'/LEASING
<u>Reperto Campionario</u>		
Tavoli e attrezzature da campionario comprensivi di 1 taglierina a disco e relativi accessori complementari	1	PROPRIETA' ONES 1872
Specola per visita pezze compete di contamenti meccanico OFFRI - modello: FP79TOB, matricola: 196, anno di costruzione: 1992	2	PROPRIETA' ONES 1872
Taglierina per campioni marca: CAPPA, modello: 8155, matricola: 81186, Anno di costruzione: 1989	1	PROPRIETA' ONES 1872
<u>Uffici:</u>		
Scrivania	10	PROPRIETA' ONES 1872
Sedia da ufficio	12	PROPRIETA' ONES 1872
Armadio a 2 ante beige	8	PROPRIETA' ONES 1872
Cassettiera	10	PROPRIETA' ONES 1872
Mobiletto bianco basso a 2 ante	3	PROPRIETA' ONES 1872
Apparecchi telefonici collegati al centralino di Stamperia di Fino Mornasco	6	PROPRIETA' ONES 1872
Armadio a 2 ante bianco	7	PROPRIETA' ONES 1872
Tavolino bianco quadrato	1	PROPRIETA' ONES 1872
Scaffale in ferro grigio	14	PROPRIETA' ONES 1872
Personal Computer completi di licenze windows e accessi al gestionale	2	PROPRIETA' ONES 1872
Portatili completi di licenze windows e accessi al gestionale	3	PROPRIETA' ONES 1872
Postazioni CAD comprensivi di Video calibrabile, tavoletta per disegnare	2	PROPRIETA' ONES 1872
<u>Automezzi</u>		
Autovettura DACIA LOGAN IS DCI Anno di immatricolazione 2009, targa: DV549RK KM: 145.000	1	PROPRIETA' ONES 1872
Autovettura SAAB 9,3 SW Anno di immatricolazione 2009, targa: DH530VM KM: 167.000	1	PROPRIETA' ONES 1872


 Simon Testa
 amministratore

Allegato "C" al n. 67819/27247 di repertorio

Allegato C - Elenco contratti leasing - ONES

SOCIETA' DI LEASING	DESCRIZIONE	QUANTITA'	RATA MENSILE	TERMINE
GE CAPITAL	362242 Fotoc. Multifunzione Xerox 7220V	1	€ 232,27	20.02.2019
VOLKSWAGEN BANK	Autovettura Volkswagen Passat Anno di immatricolazione 2013, targa: ER376MB KM: 70.700	1	€ 735,00	31.03.2017
VOLKSWAGEN BANK	Autovettura Volkswagen Golf Anno di immatricolazione 2014, targa: EW053ZC, KM: 12.200	1	€ 420,00	31.07.2018
VOLKSWAGEN BANK	Autovettura Volkswagen Passat Anno di immatricolazione 2011, targa: EL497CV KM: 70.000	1	€ 650,00	31.12.2015

Shirone Tettamant
Dando Deas

maninca



maninca

Allegato "D" al n. 67819/27247 di repertorio

Allegato D - Elenco contratti di lavoro ONES 1872

AZ. Provenienza	Centro costo	DIPENDENTE	NOTE
ONES	avan. produzione	FEDERIGHI FIORELLA	
ONES	back office	ROVARIS MARGHERITA	
ONES	back office	BAMBINI VALERIA	
ONES	commerciale	BARREA CRISTINA	
ONES	commerciale	ZAMBRA LUCA	
ONES	commerciale	VALSECCHI DANIELE	

Stavio Testa

Rinaldo Deesi

maninonari

Allegato C - Elenco contratti somministrazione

- ONES

SOCIETA'	CONTRATTO #	DESCRIZIONE
Vodafone Omnitel BV	Linea 3355202472 - 3356249579 - 3396052339	Utenze mobile

Stavre Tella
Donella P. Baccari

munimanager



messi

 EPILOGO TOTALI PER VALUTA ORDINATO TOTALE ORDINATO RESIDUO TOTALE QUANTITA'

Allegato F al n. 64819/27247 di repertorio

Euro Extra Cee	82.258,51	82.258,51	20.210,50
Euro Europa	157.498,35	157.451,43	
Euro ExtraCee*	4.927,81	4.160,08	
Euro	23.165,00	13.345,20	

 €257.214 ORSUCCI

 EPILOGO TOTALI PER VALUTA ORDINATO TOTALE ORDINATO RESIDUO TOTALE QUANTITA'

Euro Extra Cee	11.294,00	11.294,00	26.258,43
Euro Europa	20.778,00	20.778,00	
Euro Giappone	87.071,88	86.986,20	
Euro ExtraCee*	58.896,36	58.779,25	
Euro	18.721,60	17.116,06	
Dollaro USA	172.642,50	172.608,11	152.973

 367.926 ONES

Stano Tettamanzi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certifico io sottoscritto dottor Massimo Caspani, notaio in Como,
iscritto al Collegio Notarile di Como, che la presente copia composta di
nove mezzi fogli, è conforme all'originale ed allegati.

Como,

11 GIU. 2015

Massimo Caspani

